Oggetto: Trattamenti sanitari obbligatori (TSO) – Nomina dei difensori d'ufficio e indicazioni operative

Care Colleghe, cari Colleghi,

a seguito della sentenza n. 157/2026 della Corte costituzionale, che ha riconosciuto la necessità dell'assistenza difensiva nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e delle sue eventuali proroghe, anche presso il Tribunale di Roma sono state avviate le nuove procedure per la nomina dei difensori d'ufficio.

In questi primi giorni abbiamo già ricevuto numerose segnalazioni da parte di colleghi chiamati a partecipare alle relative udienze, il cui numero si sta rivelando tutt'altro che trascurabile.

Riteniamo pertanto utile fornire alcune indicazioni pratiche, sulla base delle prime esperienze raccolte, per consentire ai colleghi di riconoscere tempestivamente queste nomine e affrontare correttamente i relativi adempimenti.

1. Come avviene la nomina

Attualmente, presso il Tribunale di Roma, le nomine dei difensori d'ufficio per i procedimenti di convalida dei TSO vengono effettuate attingendo ai turni degli arrestati.

Il difensore riceve, quindi, una PEC dal sistema delle difese d'ufficio, analoga a quelle normalmente inviate per le nomine relative agli arrestati.

ATTENZIONE: nella comunicazione può comparire, anche in fondo al messaggio, la dicitura «Arrestato», pur trattandosi di un procedimento relativo a un TSO. È pertanto fondamentale verificare sempre con attenzione l'autorità richiedente indicata nella PEC.

Quando l'autorità richiedente è la **IX Sezione civile del Tribunale di Roma**, la nomina riguarda un procedimento di convalida di TSO e non un'udienza di convalida dell'arresto o un giudizio direttissimo.

La distinzione è particolarmente importante perché le convocazioni possono arrivare con pochissimo preavviso, talvolta anche meno di un'ora prima dell'udienza.

2. L'istituzione di un elenco specifico dei difensori d'ufficio

Segnaliamo che il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nell'ultima adunanza, ha deliberato all'unanimità l'istituzione di un elenco specifico di difensori d'ufficio per i procedimenti relativi ai TSO.**

Si tratta di una novità che consentirà di individuare un gruppo di difensori destinati specificamente a questa tipologia di procedimenti.

Fino alla concreta istituzione e operatività del nuovo elenco, le nomine continueranno a essere effettuate attingendo ai turni degli arrestati. Una volta attivato l'elenco dedicato, le designazioni saranno effettuate attraverso quest'ultimo.

Sarà nostra cura informare tempestivamente i colleghi sulle modalità e sui requisiti per l'iscrizione, non appena saranno resi noti.

3. Le comunicazioni successive alla nomina

Una volta ricevuta la nomina, il difensore deve prestare attenzione alle successive comunicazioni della cancelleria, generalmente trasmesse mediante PEC, che possono pervenire anche a breve distanza l'una dall'altra.

In particolare, vengono inviati:

- l'avviso di fissazione dell'udienza, con indicazione dell'orario;
- il collegamento alla piattaforma Microsoft Teams, attraverso la quale si svolge l'udienza da remoto;
- gli atti del procedimento, tra cui il provvedimento sindacale che dispone il TSO e la documentazione medica e amministrativa rilevante ai fini della convalida.

È importante **verificare tutte le PEC ricevute e i relativi allegati**, poiché la documentazione può essere distribuita tra più comunicazioni.

Gli atti possono inoltre essere trasmessi in formati che non risultano agevolmente consultabili da smartphone. Si raccomanda pertanto di accedere, appena possibile, a un computer per aprire e leggere tutta la documentazione.

Qualora gli atti non siano stati ricevuti oppure non risultino accessibili, è opportuno segnalarlo immediatamente alla cancelleria e, se necessario, al giudice, chiedendo che ne sia consentita la consultazione prima di formulare le proprie conclusioni.

Dalle prime esperienze riferiteci risulta che, in un caso, il giudice abbia consentito al difensore di visualizzare direttamente durante il collegamento un provvedimento che non aveva avuto modo di esaminare in precedenza.

4. I termini per la convalida e l'eventuale differimento dell'udienza

Ai sensi dell'art. 35 della legge n. 833/1978, l'ordinanza sindacale che dispone il TSO deve essere notificata al giudice tutelare entro 48 ore dal ricovero.

Il giudice tutelare deve provvedere alla convalida, o alla mancata convalida, **entro le successive 48 ore dalla ricezione del provvedimento**.

Si tratta di termini particolarmente ristretti, che spiegano la frequente urgenza delle convocazioni.

Qualora il difensore riceva la nomina con un preavviso tale da non consentirgli di esaminare adeguatamente gli atti o organizzare il collegamento, è opportuno prendere immediatamente contatto con la cancelleria, verificare la scadenza effettiva del termine per la convalida e rappresentare le proprie esigenze.

È possibile chiedere, ove i termini di legge lo consentano, una diversa collocazione oraria dell'udienza, indicando le proprie disponibilità.

Dalle prime esperienze raccolte è emersa la disponibilità del giudice a concordare un diverso orario di collegamento, anche in presenza di difficoltà tecniche della struttura ospedaliera.

È quindi opportuno, in caso di necessità, segnalare tempestivamente eventuali impedimenti e fornire un recapito telefonico al quale essere contattati dalla cancelleria, fermo restando che ogni eventuale differimento resta subordinato alla valutazione del giudice e al rispetto dei termini di legge.

5. Lo svolgimento dell'udienza

Le udienze vengono attualmente trattate dalla IX Sezione civile del Tribunale di Roma, nell'ambito delle funzioni del giudice tutelare, e si svolgono da remoto mediante Microsoft Teams.

Il difensore partecipa al collegamento insieme al giudice e alla persona sottoposta a TSO, generalmente collegata dalla struttura ospedaliera presso la quale si trova ricoverata.

Durante il collegamento può essere presente anche un medico della struttura, non necessariamente coincidente con il sanitario che ha originariamente proposto il trattamento obbligatorio. Il medico può assistere il paziente durante l'audizione e fornire chiarimenti sulle sue condizioni e sul trattamento sanitario in corso.

Il difensore non è chiamato soltanto a esprimere le proprie conclusioni, ma può partecipare attivamente all'audizione dell'assistito.

Dalle prime esperienze raccolte risulta che il giudice rivolga inizialmente alcune domande alla persona interessata, consentendo successivamente anche al difensore di formulare domande e chiedere chiarimenti.

Occorre tenere presente che la persona sottoposta a TSO può trovarsi in condizioni psicofisiche che rendano difficoltosa la comunicazione o la piena comprensione della situazione. È quindi particolarmente importante prestare attenzione alle sue dichiarazioni, cercando di comprendere, per quanto possibile, la sua effettiva volontà e le ragioni del suo comportamento, e rappresentando al giudice ogni circostanza rilevante ai fini dell'effettività del diritto di difesa e della tutela dei diritti dell'interessato.

Quando le condizioni dell'assistito lo consentano, è opportuno chiedere di poter conferire con lui riservatamente, anche attraverso un collegamento separato o con modalità concordate con la struttura sanitaria. Il colloquio può essere utile per comprendere la posizione dell'interessato rispetto al ricovero, raccogliere eventuali indicazioni sulle cure e verificare se desideri avvalersi di un difensore di fiducia.

Il difensore potrà inoltre chiedere chiarimenti in ordine alle condizioni del paziente, alle ragioni del trattamento, alla documentazione acquisita e a ogni altro elemento utile per valutare la sussistenza dei presupposti di legge.

All’esito dell’audizione, il difensore formula le proprie osservazioni e conclusioni in ordine alla richiesta di convalida, alla luce degli atti acquisiti e delle dichiarazioni rese dall’assistito. La verifica deve riguardare sia il rispetto dei presupposti e dei termini di legge, sia la sussistenza delle condizioni che giustificano il ricorso al trattamento obbligatorio.

In particolare, ai sensi dell’art. 34 della legge n. 833/1978, il ricovero obbligatorio presuppone la contemporanea ricorrenza di tre condizioni: alterazioni psichiche che richiedano interventi terapeutici urgenti, mancata accettazione di tali interventi da parte dell’interessato e assenza di soluzioni sanitarie extraospedaliere tempestive e idonee. Su ciascuno di questi aspetti il difensore potrà richiamare l’attenzione del giudice alla luce degli atti e di quanto emerso nell’audizione.

6. Il provvedimento del giudice e il ricorso al Tribunale

All’esito del procedimento, il giudice tutelare decide con decreto motivato sulla convalida o sulla mancata convalida del TSO.

La sentenza n. 157/2026 della Corte costituzionale prevede espressamente che tale provvedimento debba essere notificato anche al difensore.

Dalle prime esperienze raccolte risulta che la comunicazione del decreto possa avvenire anche a breve distanza dalla conclusione dell’udienza. **Si raccomanda pertanto ai colleghi di controllare la PEC anche dopo il collegamento**, al fine di prendere tempestivamente conoscenza della decisione.

Ai sensi dell’art. 35, ottavo comma, della legge n. 833/1978, la persona sottoposta a TSO, nonché chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale competente per territorio contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.

L’art. 35 della legge n. 833/1978 non prevede espressamente un termine per la proposizione del ricorso da parte della persona interessata. Il termine di trenta giorni previsto dal comma successivo riguarda, invece, il ricorso del sindaco contro la mancata convalida.

È dunque importante che il difensore, ricevuto il decreto, ne esamini subito il contenuto e valuti con l’assistito le eventuali iniziative da intraprendere, verificando anche la sussistenza dei presupposti per richiedere la sospensione del trattamento.

Accanto al ricorso al Tribunale, l’art. 33 della legge n. 833/1978 consente a chiunque di rivolgere al sindaco una richiesta di revoca o modifica del provvedimento che dispone o prolunga il trattamento. Il sindaco è tenuto a decidere su tale richiesta entro dieci giorni. Si tratta di uno strumento distinto dall’impugnazione del decreto di convalida, da valutare in relazione alla situazione concreta.

Le medesime esigenze di controllo si pongono in caso di proroga del TSO oltre il settimo giorno. In tali ipotesi il difensore dovrà prestare attenzione alla nuova proposta medica motivata e alle successive determinazioni, verificando che siano indicate le ragioni della prosecuzione del trattamento e che permangano i presupposti richiesti dalla legge, nel rispetto delle garanzie previste per il procedimento.

7. La questione dei compensi

Resta, allo stato, ancora da chiarire la questione relativa alla remunerazione dell'attività svolta dai difensori d'ufficio in questi procedimenti.

Si tratta di un aspetto tutt'altro che secondario, considerato che l'intervento del difensore, oggi costituzionalmente necessario, comporta lo studio degli atti, la partecipazione all'udienza e l'esercizio di tutte le prerogative connesse all'assistenza tecnica.

Segnaliamo, in proposito, che con ordinanza del 20 ottobre 2026 il Giudice tutelare del Tribunale di Bergamo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 124 e 126 del D.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui non consentono, nei procedimenti di convalida o proroga del TSO, di presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato direttamente al magistrato procedente. La questione è ora rimessa alla Corte costituzionale.

La problematica è già stata sollevata nelle sedi competenti e siamo in attesa di indicazioni che consentano di individuare con chiarezza le modalità di liquidazione dei compensi. Sarà nostra cura aggiornare i colleghi non appena vi saranno sviluppi.

8. Le prime criticità applicative

Siamo consapevoli che si tratta di una procedura nuova per molti colleghi penalisti, caratterizzata da tempi estremamente ristretti e da modalità operative che presentano ancora alcune criticità.

La Camera Penale di Roma sta seguendo con attenzione l'avvio di questo nuovo sistema, anche alla luce delle segnalazioni ricevute dai colleghi, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, ai tempi concessi per l'esame degli atti e all'effettività dell'assistenza difensiva.

Invitiamo pertanto i colleghi a segnalarci eventuali difficoltà o problematiche riscontrate nello svolgimento di queste udienze, così da poter individuare le questioni ricorrenti e rappresentarle nelle sedi competenti.

La difesa tecnica nei procedimenti di TSO non può ridursi a una presenza meramente formale. La pronuncia della Corte costituzionale riconosce una garanzia fondamentale in un procedimento che incide direttamente sulla libertà personale e sul diritto all'autodeterminazione.

È compito di tutti noi contribuire a renderla effettiva.

Un caro saluto.

Roma, 25 ottobre 2026

La Commissione Difese d'Ufficio
e Patrocinio a spese dello Stato
"Paola Rebecchi"
della Camera Penale di Roma

Il Consiglio Direttivo
della Camera Penale di Roma